

RG 835/16

Cron. 1235/16

La Corte di appello di Bari

Sezione minorile civile

composta dai magistrati:

Dott. Giancarlo Pecoriello – presidente;

Dott. Luciano Guaglione – consigliere;

Dott. Giuseppe Urso – Consigliere (giudice ausiliario)

Dott. Maria Pia Guarino – esperto giudice onorario;

Dott. Luigi Malcangio – esperto giudice onorario;


ha emesso in data odierna, all'esito della camera di consiglio, il seguente provvedimento nel procedimento n.835/16 N.R.G. promosso con ricorso depositato in data 16 maggio 2016 da P. S. in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori R. B. nato a Durres (Albania) il 16 agosto 2007, e R. B. nata a Durres (Albania) il 9 settembre 2010, rappresentati e difesi dall'Avv. Uljana Gazidede ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Bari al Corso Mazzini n.83/la via Napoli n.138, giusta mandato a margine del ricorso, nel procedimento avente ad oggetto il reclamo avverso il provvedimento emesso in data 27/30 aprile 2016, nel procedimento n.1137/15 V.G. (cron.1664), dal Tribunale per i minorenni di Bari, che, su ricorso del predetto R. S. rigettava la domanda di quest'ultimo ex art.31, comma 3, del D.Lgs. 286/1998 (accogliendo invece quella della moglie R. A. letto il parere sfavorevole all'accoglimento del reclamo formulato dal P.G. in data 17 novembre 2017; rilevato che il difensore del reclamante all'odierna udienza ha insistito nell'accoglimento del reclamo facendo presente che il R. per il reato che aveva determinato il primo giudice a rigettare la domanda era stato messo alla prova;

osserva

L'art.31, comma 3, del D.Lgs. n.286 del 1998 prevede che "Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico."

Il primo giudice ha rigettato la domanda dell'odierno reclamante, essendo emerso un procedimento penale pendente a carico dello stesso per "lesioni personali e rissa in concorso", per cui la condotta del R. non poteva ritenersi conforme alle regole della legge e della convivenza civile.

1



Ordinanza n. cronol. 1235/2016 del 22/12/2016
RG n. 835/2016


Ritiene invece la Corte che la pendenza del procedimento penale "de quo" non possa ritenersi ostativa all'accoglimento della domanda del R. e quindi del reclamo, trattandosi di reati di non eccessiva gravità dai quali non può desumersi una pericolosità sociale tale da rendere subvalente l'interesse dei minori a stare insieme al proprio genitore (unitamente alla madre cui invece l'autorizzazione ex art.31 del D.Lgs n.286 del 1998 è stata concessa).

P.T.M.

In accoglimento del reclamo di cui sopra, autorizza il reclamante R. S. nato a Durres (Albania) il 9 dicembre 1983, a permanere nel territorio dello Stato italiano per la durata di anni due a decorrere dal deposito del provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari (30 aprile 2016).

Bari, 16 dicembre 2016

Il Presidente est.



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI
22/12/16
(Classe di Tribunale n. 835/2016)

